

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti) .....	71
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	77
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	78
ALLEGATO 3 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) .....	79
ALLEGATO 4 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) .....	83
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	86
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	87
ALLEGATO 7 (Proposta di relazione del relatore) .....	88
ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	90
ALLEGATO 9 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	92

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

##### La seduta comincia alle 9.20.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.**

**C. 1864 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Com-

missione esaminerà e voterà gli emendamenti (*vedi allegati 1 e 2*), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti di competenza della Commissione dei disegni di legge C. 1836 e C. 1864.

Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte inoltre che la Commissione, sempre nella seduta odierna, esprimerà il parere sugli emendamenti (*vedi allegati 3 e 4*) trasmessi dalla XIV Commissione, presentati direttamente in quella sede, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze dei disegni di legge.

In merito ricorda che al parere espresso in questa sede si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. Gli emendamenti sui quali la VI Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno infatti essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre il parere contrario espresso dalla Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI, *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati presso la VI Commissione sul disegno di legge C. 1836, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardo 3.1 e 3.2, parere favorevole sull'emendamento Bernardo 3.3 e parere contrario sull'emendamento Bernardo 3.4.

Passando agli emendamenti presentati presso la VI Commissione sul disegno di

legge C. 1864, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5.1 e 8.1, nonché del suo articolo aggiuntivo 23.01.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836, esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 8.1 del relatore, mentre si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1.

Marco CAUSI (PD) rileva innanzitutto l'esigenza di salvaguardare il principio generale di proporzionalità, evidenziato da molte proposte emendative, tra cui alcune a prima firma del deputato Ginato, tenendo conto dell'assetto complessivo del sistema bancario italiano e dell'esigenza di diversificare opportunamente la disciplina applicabile alle grandi banche rispetto a quella applicabile alle banche di minori dimensioni.

Nel comprendere le ragioni che hanno indotto il relatore e il Sottosegretario a esprimere parere contrario sull'emendamento Bernardo 3.1 in materia di disciplina della segnalazione delle violazioni interne agli intermediari, il quale risulta identico all'emendamento Ginato 3.13 presentato presso la XIV Commissione, raccomanda invece al relatore e al rappresentante del Governo l'opportunità di effettuare un'ulteriore valutazione sull'emendamento Bernardo 3.2, identico all'emendamento Ginato 3.12 presentato presso la XIV Commissione, anch'essi volti al rafforzamento del principio di proporzionalità nell'ambito delle misure da adottare in attuazione della delega recata dall'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardo 3.1.

Giulio Cesare SOTTANELLI, *relatore*, concordando con le considerazioni svolte dal deputato Causi, si dichiara disponibile a rivedere il proprio parere sull'emendamento Bernardo 3.2, a fronte di una sua riformulazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, dichiarandosi favorevole, in linea generale, al richiamato principio di proporzionalità, evidenzia come il parere contrario del Governo sull'emendamento Bernardo 3.2 sia dovuto principalmente al timore che l'introduzione di tale principio anche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie potrebbe generare un ampio contenzioso rispetto alle procedure sanzionatorie in materia. Si dichiara peraltro disponibile a rivedere il proprio parere sull'emendamento Bernardo 3.2, qualora lo stesso venga riformulato in modo da evitare un utilizzo strumentale del predetto principio di proporzionalità.

Giovanni PAGLIA (SEL), concordando con l'opportunità di un generale rafforzamento del principio di proporzionalità, in coerenza con la profonda differenza che caratterizza gli assetti delle diverse strutture societarie coinvolte, dichiara tuttavia di non condividere l'emendamento Bernardo 3.2 nella parte in cui prevede che le sanzioni debbano essere commisurate, oltre che alle dimensioni delle società coinvolte, anche alla complessità delle stesse, in quanto tale ultimo parametro potrebbe divenire fonte di incertezze e confusione.

Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno far riferimento solo al parametro delle dimensioni delle società o enti.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, concorda con quanto rilevato dal deputato Paglia e esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 3.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1, dopo le parole: « delle sanzioni

amministrative pecuniarie, » aggiungere le seguenti: « tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti, ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide la proposta di riformulazione del relatore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio BERNARDO (NCD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bernardo 3.2, come riformulato, nonché l'emendamento Bernardo 3.3.

Maurizio BERNARDO (NCD) ritira il proprio emendamento 3.4.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 5.1 e 8.1.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo del relatore 23.01, chiede chiarimenti in merito agli effetti della proposta emendativa nei confronti dei contraenti di genere femminile dei contratti assicurativi, segnatamente per la parte in cui si prevede di modificare il comma 1 dell'articolo 55-*quater* del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, sostituendo le parole « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le parole « per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 ». Sottolinea, infatti, come qualora tali modifiche si rivelassero deteriori per tali contraenti, il suo gruppo esprimerebbe un voto contrario sulla proposta emendativa.

Giulio Cesare SOTTANELLI, *relatore*, propone l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 23.01.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo del relatore 23.01, al fine di consentire di svolgere sullo stesso gli opportuni approfondimenti.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, sulle quali la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Formisano 3.3, Pratavia 3.8 e Tancredi 3.24, nonché sugli identici emendamenti Formisano 3.1, Pratavia 3.7 e Tancredi 3.26. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Buttiglione 3.16 e sugli identici emendamenti Formisano 3.2, Pratavia 3.9, Galgano 3.23 e Tancredi 3.25. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Barbanti 3.17, Pratavia 3.4, 3.5 e 3.6, nonché sugli emendamenti Ginato 3.13 e Pastorino 3.15.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Ginato 3.12, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie,» *inserire le seguenti*: «tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti,».

Esprime parere contrario sull'emendamento Barbanti 3.19, parere favorevole sull'emendamento Ginato 3.11 e parere contrario sugli emendamenti Ginato 3.10, Pastorino 3.14, Carinelli 3.18, Colonnese 3.21 e Pratavia 4.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pratavia 4.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fico 4.3, Nesci 4.5, Carinelli 4.6 e Luigi Di Maio 4.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864, esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 5.1, Pratavia 5.7, Pastorino 5.2, Ruocco 7.5 e Cancellieri 8.1, mentre esprime parere favorevole sugli

identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, nonché sugli articoli aggiuntivi 23.05 e 23.07 del relatore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836, esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento Buttiglione 3.16, rispetto al quale esprime parere contrario, e sull'emendamento Pratavia 3.6, rispetto al quale si rimette alla Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864, esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sugli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, e sull'articolo aggiuntivo 23.07 del relatore, sui quali si rimette alla Commissione.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'emendamento Buttiglione 3.16, ritiene che esso potrebbe essere considerato superato alla luce dell'approvazione, da parte della Commissione Finanze, dell'emendamento Bernardo 3.2, come riformulato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, considera fondata la considerazione del deputato Causi, esprimendo pertanto parere contrario anche sull'emendamento Buttiglione 3.16.

Marco CAUSI (PD), alla luce dei pareri contrari espressi su di essi dal relatore e dal rappresentante del Governo, informa che sono stati ritirati gli emendamenti Ginato 3.13, Pastorino 3.15, Ginato 3.10, Pastorino 3.14, riferiti al disegno di legge C. 1836, nonché gli emendamenti Pastorino 5.1 e 5.2, riferiti al disegno di legge C. 1864.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Fico 4.3, il quale intende prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del

mercato finanziario effettuata attraverso artifici di carattere informativo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento all'emendamento Fico 4.3, rileva come il parere contrario espresso su di esso sia motivato dal fatto che l'ordinamento vigente, segnatamente l'articolo 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, già prevede adeguati strumenti sanzionatori per contrastare tale fattispecie.

Marco CAUSI (PD) invita il relatore ed il Sottosegretario ad una ulteriore valutazione dell'emendamento Luigi Di Maio 4.7, eventualmente prevedendo di esprimere parere favorevole su di esso a condizione che sia riformulato nel senso di incentivare gli istituti di credito a non basare le proprie decisioni di investimento solo sui *rating*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, pur considerando interessante il suggerimento del deputato Causi, rileva come il parere contrario espresso sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, sia dovuto anche al fatto che non appare chiara la formulazione della proposta emendativa, la quale fa riferimento ai *rating* esteri, laddove forse si intendeva richiamare i *rating* esterni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiarisce che l'emendamento Luigi Di Maio 4.7 intendeva far riferimento ai *rating* esteri.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con la considerazione del deputato Causi, rilevando inoltre come il tema posto dall'emendamento Luigi Di Maio 4.7, sia, a suo giudizio, quello di valutare se l'Unione europea debba o meno dotarsi di una propria agenzia di *rating*. In tale contesto ritiene comunque opportuno affermare, in termini non eccessivamente cogenti, il principio secondo cui le decisioni di investimento degli enti creditizi non devono basarsi esclusivamente sulle valutazioni di rischio espresse dalle agenzie di *rating*.

Marco CAUSI (PD) condivide l'osservazione del deputato Paglia, ritenendo opportuno chiedere una riformulazione dell'emendamento Luigi Di Maio 4.7, nel senso di definire un indirizzo, nei confronti delle banche, che riduca il ricorso alle valutazioni di rischio effettuate dalle agenzie di *rating*.

Giovanni PAGLIA (SEL) suggerisce di esprimere parere favorevole sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating* » ».

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, concorda con la proposta del deputato Paglia, esprimendo pertanto parere favorevole sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei termini appena indicati.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7.

Marco CAUSI (PD) ribadisce la sua richiesta di chiarimenti sugli effetti dell'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore, precedentemente accantonato, e degli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, trasmessi dalla XIV Commissione, al fine di verificare se le modifiche da questi proposte all'articolo 55-*quater* del Codice delle pari opportunità, comporti o meno effetti positivi per le donne.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Causi, evidenzia come una sentenza della Corte di giustizia UE abbia dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della

direttiva 2004/113/CE, determinando conseguentemente l'obbligo, per le compagnie assicurative, di modificare i contratti assicurativi in essere al fine di adeguarli al disposto della predetta sentenza. In tale contesto l'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore, presentato direttamente presso la Commissione Finanze, e gli articoli aggiuntivi 23.01 e 23.04, trasmessi dalla XIV Commissione, intendono fare chiarezza in materia, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 55-*quater* del Codice delle pari opportunità, il quale stabilisce che il sesso non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni previsti dai contratti assicurativi, si applichino ai contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012. Le proposte emendative intendono pertanto superare differenziazioni nel regime giuridico dei predetti contratti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore, presentato direttamente presso la Commissione Finanze e precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere complessiva sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836 trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836 trasmesse dalla XIV Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere complessiva sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864 trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emen-

dativite riferite al disegno di legge C. 1864 trasmesse dalla XIV Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 7*), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 (*vedi allegato 9*).

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento alla proposta di relazione sul disegno di legge C. 1836, considera particolarmente importante l'osservazione di cui alla lettera b), nella quale si segnala come il recepimento della direttiva 2013/36/CE debba ispirarsi al principio di valorizzare e tutelare le caratteristiche e le esigenze fondamentali del sistema creditizio. Ritiene, infatti, necessario evitare il rischio che l'applicazione della predetta normativa comunitaria, laddove non tenga conto delle differenze esistenti tra le grandi banche e le banche locali, le quali costituiscono un elemento storicamente caratterizzante della realtà economica italiana, possa comportare ulteriori restrizioni nel credito erogato dalle banche al sistema produttivo nazionale. Chiede quindi di trasformare tale osservazione in una condizione, al fine di dare maggior forza alla predetta esigenza.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Barbanti, riformulando conseguentemente la sua proposta di relazione sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 8*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole, con condizione e osservazioni, sul disegno di legge C. 1836 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864; delibera inoltre di nominare il deputato Giulio Cesare Sottanelli quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 10.15.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**EMENDAMENTI**

*All'allegato A, inserire la seguente direttiva: 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.*

**1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo inserire le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.*

**3. 1.** Bernardo.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie inserire le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.*

**3. 2.** Bernardo.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserire le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.*

**3. 2.** (Nuova formulazione) Bernardo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.*

**3. 3.** Bernardo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2) dopo le parole: 5 milioni di euro inserire le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o le remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.*

**3. 4.** Bernardo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).**

**EMENDAMENTI**

ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

**5. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia.

**8. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « , per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012, »;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**23. 01.** Il Relatore.

**(Approvato)**



## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 3.** Formisano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 8.** Prataviera.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 24.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 1.** Formisano.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione

nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 7.** Prataviera.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 26.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE con particolare riferimento al *Considerandum* 55.

**\*\* 3. 16.** Buttiglione.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 2.** Formisano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 9.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 3.** Galgano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 25.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: senza.*

**3. 17.** Barbanti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza previa deliberazione del con le seguenti: d'intesa con il.*

**3. 4.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.*

**3. 5.** Pratavia.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Entro il 31 marzo 2014. il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, stabilisce gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.

**3. 6.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventualmente.*

**3. 15.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti. Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo aggiungere le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.*

**3. 13.** Ginato.

*Al comma 1. lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.*

**3. 12.** Ginato.

*Al comma 1. lettera i), numero 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.*

**3. 19.** Barbanti.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.*

**3. 11.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), dopo le parole: 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.*

**3. 10.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative con le seguenti: e prevedere una rimodulazione delle sanzioni penali proporzionate alle sanzioni amministrative, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2).*

**3. 14.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

r) prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapitalizzazione a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività.

**3. 18.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.

**3. 21.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.*

**4. 1.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.*

**4. 2.** Pratavia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifici a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.

**4. 3.** Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di verifica e controllo dei *rating* emessi da società estere sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

**4. 5.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di *rating* che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.

**4. 6.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare, le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

**4. 7.** Luigi Di Maio, Colonnese, Carinelli, Fico, Nesci, Vignaroli.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).****EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

**5. 1.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole:* adeguato scambio, *con le seguenti:* costante scambio.

**5. 7.** Pratavera.

*Al comma 2, capoverso lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea docu-

mentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

**5. 2.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Ruocco.

## ART. 8.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole:* non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione *con:* si applicano, non prima di un decorso di 90 giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

**8. 1.** Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

## ART. 23.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1° marzo 2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;*

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 01.** Sottanelli.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1° marzo 2011,*

*CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 » apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;*

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 04.** Ruocco.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK).*

1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quando la scissione si realizzi mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata ».

2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: « Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità,

delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata ».

**23. 05.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« ART. 23-*bis*.

*(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM)

n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a). »;

b) *al comma 2, le parole:* al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 1 e 1-*bis*.

**23. 07.** Il Relatore.

## ALLEGATO 5

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Emendamenti C. 1836 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli identici emendamenti Formisano 3.2, Pratavia 3.9, Galgano 3.23 e Tancredi 3.25, sull'emendamento Ginato 3.11 e sull'emendamento Pratavia 4.2;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Ginato 3.12, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole:* delle sanzioni

amministrative pecuniarie, *inserire le seguenti:* tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti, ;

sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating;*

ed esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli identici emendamenti Formisano 3.3, Pratavia 3.8 e Tancredi 3.24; sugli identici emendamenti Formisano 3.1, Pratavia 3.7 e Tancredi 3.26; sugli emendamenti Buttiglione 3.16, Barbanti 3.17, Pratavia 3.4, Pratavia 3.5, Pratavia 3.6, Barbanti 3.19, Carinelli 3.18, Colonese 3.21, Pratavia 4.1, Fico 4.3, Nesci 4.5 e Carinelli 4.6.



ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (Emendamenti C. 1864 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,  
esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, riferiti al disegno di legge C. 1864, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », trasmessi dalla XIV Commissione,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, sull'articolo aggiuntivo 23.05 del Relatore e sull'articolo aggiuntivo 23.07 del Relatore

ed esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Prataciera 5.7, Ruocco 7.5 e Cancellieri 8.1.

## ALLEGATO 7

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre »;

rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi co-

munitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;

sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di *rating* del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di *rating*;

richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;

rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati a livello europeo, e come per alcune di

esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 3, il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;

b) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva

2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale;

c) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.

## ALLEGATO 8

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre »;

rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi co-

munitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;

sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di *rating* del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di *rating*;

richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;

rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati

a livello europeo, e come per alcune di esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 3, il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale,

*e con le seguenti osservazioni:*

a) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che

saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;

b) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.

## ALLEGATO 9

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1864, recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* »;

rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

evidenziato come risulti importante consentire la chiusura delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia sui profili affrontati dal provvedimento ed evitare la comminazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese;

sottolineato, con riferimento agli aspetti del provvedimento di competenza

della Commissione Finanze, come gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del disegno di legge, i quali intervengono, rispettivamente, sulla disciplina delle detrazioni e deduzioni fiscali e sul regime tributario agevolato applicabile ai cosiddetti contribuenti minimi in relazione ai soggetti non residenti, sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, sull'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sul meccanismo per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e di IVA all'importazione, nonché in materia di autorità competenti circa il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 relativamente agli strumenti derivati (cosiddetto EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), rispondano all'esigenza di evitare, in tali ambiti, contrasti, evidenziati dalla Commissione europea, tra norme nazionali e previsioni comunitarie,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**